



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 298/14/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 16 maggio 2014 (prot. n. 25041) con la quale la Prefettura di Lodi ha inoltrato all’Autorità la segnalazione del signor Mauro Soldati, segretario provinciale del Partito Democratico di Lodi, relativa alla presunta violazione del divieto disposto dall’art. 9 della legge n. 28/2000 con riferimento alla distribuzione da parte del Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) di una pubblicazione recante il bilancio di fine mandato dell’Amministrazione uscente;

VISTA la nota del 23 maggio 2014 (prot. n. 26651) con la quale il competente Com.re.com. Lombardia ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria acquisita, la relazione finale sugli esiti del citato procedimento, non ravvisando la violazione del divieto dell’art. 9 della legge n. 28/00 da parte dell’Amministrazione del Comune di Santo Stefano Lodigiano *“... tenuto conto che il bilancio di mandato della medesima è stato pubblicato e distribuito prima dell’inizio del periodo di par condicio”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato dalla quale risulta che, in sede di controdeduzioni, il Sindaco di Santo Stefano Lodigiano ha rappresentato che la pubblicazione denominata *“Mandato 2009-2014 – Bilancio dell’Amministrazione Comunale”* è stata divulgata nei giorni 15 e 16 marzo 2014 e distribuita ai cittadini nei giorni successivi, in un momento antecedente all’avvio della campagna elettorale;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di

voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo seguente, sono stati indetti i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per il giorno 25 maggio 2014 e che dunque in quella data ha avuto inizio la campagna elettorale;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del bilancio di fine mandata da parte delle Amministrazioni è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;

RILEVATO tuttavia che la predetta iniziativa non ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto è stata posta in essere in data precedente alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata non integri la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata al Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani